



**PROVINCIA
DI PARMA**

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Atto n. **40/2021** del **11/11/2021**

Oggetto: BACINI IMBRIFERI MONTANI (B.I.M.). - CONVENZIONE PER LA GESTIONE CONGIUNTA DELL'ATTIVITA' DI RECUPERO CREDITI SPETTANTI AI COMUNI DI CALESTANO E CORNIGLIO ED ALLA PROVINCIA DI PARMA.

L'anno **duemilaventuno** addì **undici** del mese di **novembre** alle ore **08:30** in modalità 'mista' (presenza presso la sala delle adunanze in Parma e collegamenti in videoconferenza ai sensi dell'art.13 del D.L. n.18/2020 convertito con Legge n.27/2020), si è riunito il Consiglio Provinciale convocato nei modi e termini di legge.

Presieduto da **DELSANTE GIUSEPPE – Vice Presidente della Provincia.**

All'appello risultano:

BERTOCCHI GIOVANNI	Presente (presso la sede dell'Ente)
BORIANI SANDRA	Presente (in videoconferenza)
CANTONI GIANPAOLO	Assente
CAUZZI DIEGO	Presente (presso la sede dell'Ente)
CHIUSSI GIULIA	Presente (in videoconferenza)
DELSANTE GIUSEPPE	Presente (presso la sede dell'Ente)
DE MARIA FERDINANDO	Presente (presso la sede dell'Ente)
MAGNI ANDREA	Presente (in videoconferenza)
QUINTAVALLA GIUSEPPE	Presente (in videoconferenza)
SAGLIA CODELUPPI ALESSANDRO	Assente
SPINA ALDO	Presente (in videoconferenza)
TASSI CARBONI ALESSANDRO	Presente (presso la sede dell'Ente)

Presenti: **10** - Assenti: **2**

Partecipa il Segretario Generale **ALFIERI RITA**, il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Constatato che il numero dei presenti è legale, i lavori proseguono.

Fungono da scrutatori i Consiglieri: **BERTOCCHI GIOVANNI, DE MARIA FERDINANDO, TASSI CARBONI ALESSANDRO.**

SERVIZIO AFFARI GENERALI - STAZIONE UNICA APPALTANTE - ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - PROVVEDITORATO ECONOMATO

Proposta di deliberazione n. **3795 / 2021**

Oggetto: BACINI IMBRIFERI MONTANI (B.I.M.). - CONVENZIONE PER LA GESTIONE CONGIUNTA DELL'ATTIVITA' DI RECUPERO CREDITI SPETTANTI AI COMUNI DI CALESTANO E CORNIGLIO ED ALLA PROVINCIA DI PARMA.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso :

- che in Italia esistono zone che raccolgono le acque piovane che alimentano i fiumi, denominate "bacini imbriferi montani";
- che l'art. 1 della legge 27 dicembre 1953 n. 959, dispone che "Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (all'epoca Ministero dei lavori pubblici), sentito quello per l'Agricoltura e Foreste, stabilisce, con proprio decreto, quali sono i «bacini imbriferi montani» nel territorio nazionale e determina il perimetro di ognuno" e che "I Comuni che in tutto o in parte sono compresi in ciascun bacino imbrifero montano sono costituiti in consorzio obbligatorio qualora ne facciano domanda non meno di tre quinti di essi. Se il bacino imbrifero è compreso in più Province, qualora ricorrano le modalità di cui al precedente comma, deve costituirsi un consorzio per ogni Provincia.";
- che i concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice le cui opere di presa siano situate, in tutto o in parte, nell'ambito del perimetro imbrifero montano, devono versare al consorzio un sovracanone annuo, di importo determinato nel tempo da decreti ministeriali per ogni chilowatt di potenza nominale media, risultante dall'atto di concessione;
- che la delimitazione territoriale dei bacini imbriferi montani interessa i principali corsi d'acqua regionali ed è finalizzata alla riscossione dei sovracanoni corrisposti per l'utilizzazione di acque pubbliche, nella produzione di energia elettrica;
- che tale norma ha inteso in tal modo generare la disponibilità di risorse significative per i comuni compresi nel bacino imbrifero di appartenenza, destinate ad opere di carattere pubblico locali o collettive;
- che I Consorzi dei Comuni compresi nel bacino imbrifero dei singoli fiumi si sono riuniti a livello nazionale nella Federbim;
- che i sovracanoni sono di due tipi: i sovra canoni dovuti ai B.I.M. e i sovra canoni a favore dei Comuni rivieraschi degli impianti idroelettrici e delle rispettive Province;
- che pertanto la normativa contempla tra i soggetti beneficiari di tali risorse anche la Provincia di Parma;

Dato atto:

- che i Comuni di Calestano e Corniglio, aderenti al Consorzio B.I.M. Parma, lamentano la morosità nel pagamento dei sovracanonici da parte di concessionari di impianti idroelettrici;
- che tale morosità riverbera i suoi effetti negativi anche nei confronti della Provincia, cui spetta una percentuale dei suddetti sovracanonici, secondo una ripartizione che viene effettuata con provvedimento dell'Agenzia del Demanio;
- che i Comuni di Calestano e Corniglio hanno chiesto un supporto alla Provincia nell'attività di recupero di tali crediti;
- che la Provincia ha tra le sue funzioni istituzionali il supporto ai piccoli comuni, nonché, nella fattispecie, risulta cointeressata all'azione di recupero dei crediti nei confronti dei concessionari di impianti idroelettrici morosi, per la quota di sua spettanza;

Visto l'art. 30 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000, relativo alla stipula di convenzioni tra Enti Locali per lo svolgimento di servizi determinati;

Ritenuto pertanto di procedere alla stipula di una convenzione con i Comuni di Calestano e Corniglio, in forza della quale la Provincia fornirà supporto a tali Enti, perseguendo in tal modo la finalità di realizzare un'attività di recupero di entrate di spettanza degli enti convenzionati, mediante un'azione di collaborazione tra gli Enti stessi;

Dato atto:

- che ai sensi dell'atto convenzionale di che trattasi, allegato in bozza quale parte integrante del presente atto, verranno demandate alla Provincia di Parma le attività stragiudiziali funzionali al recupero dei crediti per sovracanonici B.I.M.e sovracanonici per Comuni rivieraschi, nei confronti dei concessionari di impianti idroelettrici morosi ubicati sui propri territori;
- che sempre alla Provincia di Parma, in qualità di capofila, in forza della suddetta convenzione ed in caso di necessità di avvio di procedure giudiziali sulle somme non incassate, verrà altresì affidata la difesa e la rappresentanza in giudizio dei Comuni convenzionati, i quali dovranno assicurare la predisposizione e l'invio alla Provincia medesima degli atti necessari a garantire l'efficace e tempestiva esecuzione dell'attività dei propri competenti Uffici;

Visto lo Statuto della Provincia di Parma approvato dall'Assemblea dei Sindaci con atto n. 1/2015 e modificato con atto della medesima Assemblea n. 1/2019;

Acquisito ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, il parere favorevole del Dirigente del Servizio "Affari Generali - Stazione Unica Appaltante - Anticorruzione e Trasparenza" in ordine alla regolarità tecnica e del Dirigente del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000,

DELIBERA

di richiamare quanto espresso in narrativa e di approvare la stipula di una Convenzione, nei termini di cui in premessa, tra la Provincia di Parma ed i Comuni di Calestano e Corniglio;

di approvare conseguentemente, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l'allegato schema di convenzione tra la Provincia di Parma ed i Comuni precitati;

di autorizzare il Dirigente del Servizio Affari Generali - Stazione Unica Appaltante, alla sottoscrizione della Convenzione stessa, con facoltà di apportare al testo eventuali variazioni non sostanziali, concordate tra le parti, che si rendessero necessarie per il miglior esito delle attività;

di demandare al Dirigente del Servizio Affari Generali - Stazione Unica Appaltante, a conclusione dell'iter procedurale interno, la trasmissione ai Comuni di Calestano e Corniglio degli atti necessari

all'attuazione della convenzione, per gli adempimenti di competenza, nonché l'adozione degli altri atti di rito compresi l'eventuale accertamento di entrata e/o l'impegno di spesa;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.

Esito della votazione della presente deliberazione : **APPROVATA**

Consiglieri presenti: **10**

Votanti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
10	10	0	0

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Esito votazione sull'**immediata eseguibilità** del provvedimento: **APPROVATA**

Consiglieri presenti: **10**

Votanti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
10	10	0	0

N.B. : si da' atto che per quanto riguarda il contenuto degli interventi, si rimanda alla registrazione audio relativa alla seduta.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Vice Presidente della Provincia
DELSANTE GIUSEPPE

Il Segretario Generale
ALFIERI RITA

OGGETTO: BACINI IMBRIFERI MONTANI (B.I.M.) CONVENZIONE PER LA GESTIONE CONGIUNTA DELL'ATTIVITA' DI RECUPERO CREDITI SPETTANTI A COMUNI DI CALESTANO E CORNIGLIO E PROVINCIA DI PARMA.

Premesso :

che in Italia esistono zone che raccolgono le acque piovane che alimentano un fiume, denominate "bacini imbriferi montani"

che l'art. 1 della legge 27 dicembre 1953 n. 959, ha disposto che "Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (allora, il Ministero dei lavori pubblici), sentito quello per l'agricoltura e foreste, stabilisce, con proprio decreto, quali sono i «bacini imbriferi montani» nel territorio nazionale e determina il perimetro di ognuno" ... "I Comuni che in tutto o in parte sono compresi in ciascun bacino imbrifero montano sono costituiti in consorzio obbligatorio qualora ne facciano domanda non meno di tre quinti di essi. Se il bacino imbrifero è compreso in più Province, qualora ricorrano le modalità di cui al precedente comma, deve costituirsi un consorzio per ogni Provincia."

Che i concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice le cui opere di presa siano situate in tutto o in parte, nell'ambito del perimetro imbrifero montano devono versare al consorzio un sovracanoone annuo di un importo determinato nel tempo da decreti ministeriali per ogni chilowatt di potenza nominale media risultante dall'atto di concessione.

Che la delimitazione territoriale dei bacini imbriferi montani interessa i principali corsi d'acqua regionali, ed è finalizzata alla riscossione dei sovracanooni corrisposti per l'utilizzazione di acque pubbliche nella produzione di energia elettrica;

Che tale norma ha inteso in tal modo generare la disponibilità di risorse significative per i comuni compresi nel bacino imbrifero di appartenenza, destinate ad opere di carattere pubblico locali o collettive;

Che i consorzi dei comuni compresi nel bacino imbrifero dei singoli fiumi si sono riuniti a livello nazionale nella Federbim.

Che i sovra canoni sono di due tipi, i sovra canoni dovuti ai Bim, e i sovra canoni a favore dei comuni rivieraschi degli impianti idroelettrici e delle rispettive province.

Che pertanto la normativa inserì tra i soggetti beneficiari di tali risorse anche la Provincia,

Dato atto che i Comuni di Calestano e Corniglio, aderenti al Consorzio BIM Parma, lamentano la morosità nel pagamento dei sovra canoni da parte di concessionari di impianti idroelettrici;

che tale morosità riverbera i suoi effetti negativi anche nei confronti della Provincia, cui compete una percentuale dei suddetti sovra canoni, secondo una ripartizione che viene effettuata con provvedimento dell'agenzia del demanio;

che i Comuni di Calestano e Corniglio hanno chiesto un supporto alla Provincia nell'attività di recupero di questi crediti;

Che la Provincia ha tra le sue funzioni istituzionali il supporto ai piccoli comuni, nonché, nella fattispecie, è cointeressata all'azione di recupero dei crediti nei confronti dei concessionari di impianti idroelettrici morosi, per la quota di sua spettanza

In esecuzione delle deliberazioni di Consiglio provinciale n. del.....

- di del Comune di Corniglio
--di del Comune di Calestano

Tutto ciò premesso

TRA

il dott. Ugo Giudice, nato il 24 gennaio 1967 e domiciliato per la carica presso la sede Provinciale in Viale Martiri per la Libertà, 15, nella qualità di responsabile dell'Ufficio legale della Provincia di Parma (C.F. GDCGUO67A24E463P), il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della stessa,

E

----- del Comune di Corniglio
-----del Comune di Calestano -----

Si conviene e stipula quanto segue.

Articolo 1 Finalità.

1. La presente convenzione persegue la finalità di realizzare un'attività congiunta ed associata di recupero di entrate di spettanza degli enti convenzionati, mediante un'azione di collaborazione tra enti.

Articolo 2 Oggetto

2. La presente convenzione disciplina le forme di collaborazione tra la Provincia di Parma e gli enti aderenti per la gestione associata dell'attività di recupero crediti derivanti dai sovra canoni da corrispondersi dai concessionari di impianti idroelettrici e per l'utilizzazione di acque pubbliche nella produzione di energia elettrica

Art.3 Attività stragiudiziale

1. I Comuni di Calestano e Corniglio delegano alla Provincia di Parma l'attività stragiudiziale funzionale al recupero crediti per sovra canoni BIM e sovra canoni per comuni rivieraschi, nei confronti dei concessionari di impianti idroelettrici morosi ubicati sui loro territori.
2. Tale attività sarà ordinariamente caratterizzata dalle seguenti prestazioni:
 - a. disamina delle situazioni creditorie presentate dai Comuni di Calestano e Corniglio;
 - b. messa in mora dei soggetti debitori;
 - c. eventuale attività conciliativa coerente con la definizione bonaria della controversia;
 - d. eventuale comunicazione di inesigibilità del credito.

Art. 4 Oggetto- attività giudiziale

1. In caso di eventuale avvio di procedura/e giudiziale/i sulla sorte non incassata, qualora cioè per questa non sussistano i termini e le condizioni per la certificazione di non recuperabilità, i Comuni di Calestano e Corniglio delegano alla Provincia la difesa e la rappresentanza in giudizio, tanto in qualità di convenuto-resistente, che di attore-ricorrente, nelle controversie giurisdizionali avanti ogni Autorità giudiziaria. Il mandato per la costituzione e la rappresentanza in giudizio delle Amministrazioni sarà conferito per ogni singola controversia, mediante provvedimento espresso degli Enti mandanti, deliberato secondo quanto previsto dalle norme statutarie o regolamentari di riferimento di ogni Ente convenzionato.
2. Tale attività sarà normalmente caratterizzata dalle seguenti prestazioni:
 - a. formazione del titolo esecutivo;
 - b. richiesta di Decreto Ingiuntivo presso l'Autorità Giudiziaria competente per territorio e per valore,
 - c. richiesta copie ed effettuazione delle necessarie notifiche;
 - d. in caso di opposizione, resistenza in giudizio;
 - e. in caso di mancata opposizione, registrazione ed avvio dell'attività esecutiva.

Art. 5 Obblighi a carico dei Comuni

1. I Comuni di Calestano e Corniglio assicurano la predisposizione e l'invio alla Provincia degli atti necessari a garantire l'efficace e tempestiva esecuzione dell'attività dell'ufficio legale, con particolare riferimento:
 - a. agli atti deliberativi di conferimento incarico,
 - b. alla trasmissione del mandato alle liti e della deliberazione di incarico al legale indicato dalla Provincia,
 - c. all'inoltro alla Provincia delle documentazione probatoria dell'esistenza dei crediti, di relazioni sintetiche relative alla vicenda contenziosa, e di ogni utile documentazione relativa alla causa di cui trattasi nei termini preventivamente concordati con la Provincia.

Art. 6 Obblighi a carico della Provincia (capofila)

2. La Provincia assume la funzione di capofila della convenzione assicura lo svolgimento dell'attività di recupero dei crediti di cui trattasi mediante:
 - a. Affidamento di incarico a professionista esterno all'Ente per lo svolgimento dell'attività stragiudiziale e giudiziale di cui agli artt. 3 e 4 della presente convenzione nonché per le ulteriori attività di carattere legale che si renderanno necessarie;
 - b. Affiancamento e supporto all'Avvocato mediante il proprio Ufficio legale;
 - c. coordinamento tra i Comuni convenzionati per il raggiungimento del risultato.
3. L'individuazione del legale incaricato del recupero crediti, dei consulenti/periti di parte è decisa in modo discrezionale dalla Provincia nel rispetto delle procedure di legge.

Art.7 Ripartizione delle spese e forme di consultazione

1. Gli emolumenti professionali spettanti al professionista incaricato nonché agli altri professionisti e prestatori d'opera le cui prestazioni si renderanno eventualmente necessarie, verranno ripartiti tra gli Enti in misura direttamente proporzionale all'importo dei crediti da ognuno di essi vantato.
2. Le risorse per la corresponsione del compenso all'avvocato incaricato del recupero crediti sono impegnate e liquidate a cura della Provincia di Parma e successivamente ripartite tra i comuni aderenti secondo il criterio di cui al comma 1 del presente articolo;
3. Alle sentenze sono equiparate le transazioni adottate in pendenza di un procedimento innanzi Autorità giudiziarie o a seguito di procedura di mediazione o negoziazione assistita.
4. Con lo stesso criterio sono ripartite tutte le altre spese derivanti dalla presente convenzione quali a titolo esemplificativo le spese sostenute per la mera attività di domiciliazione presso altri professionisti al di fuori del foro di Parma, spese di contributo unificato/imposta di bollo, e le eventuali parcelle per consulenti tecnici nominati nel proprio interesse, o di quelli nominati d'ufficio, qualora poste a carico degli enti convenzionati.
5. La Provincia di Parma con cadenza semestrale informa i comuni associati in ordine all'avanzamento dell'attività di recupero anche attraverso la convocazione di sedute alla presenza del Presidente e dei Sindaci o loro delegati.

Art. 8 Entrata in vigore e durata

1. La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione fino al completamento delle attività.
2. I comuni potranno recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento previo un preavviso di almeno trenta giorni, e fatte salve le procedure in corso di svolgimento.

3. Il recesso non svincola l'ente aderente dalla corresponsione delle somme afferenti a prestazioni già commesse dalla Provincia in esecuzione della presente convenzione.

Art. 9 Trattamento dei dati personali

1. I dati cui la Provincia verrà in possesso nello svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione saranno finalizzati all'espletamento delle procedure di recupero dei crediti di cui trattasi, compresi gli atti connessi e consequenziali e saranno trattati nelle forme e nei modi stabiliti dalla normativa di riferimento.

Art. 10 Registrazione

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso (D..R. 26 ottobre 1972 n. 642, allegato b), art. 16 e D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131).

Letto, approvato e sottoscritto

p. La Provincia

p. il Comune di Calestano

p. il Comune di Corniglio



**PROVINCIA
DI PARMA**

SERVIZIO AFFARI GENERALI - STAZIONE UNICA APPALTANTE - ANTICORRUZIONE E
TRASPARENZA - PROVVEDITORATO ECONOMATO

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. **3795/2021** ad oggetto:

" BACINI IMBRIFERI MONTANI (B.I.M.). - CONVENZIONE PER LA GESTIONE CONGIUNTA DELL'ATTIVITA' DI RECUPERO CREDITI SPETTANTI AI COMUNI DI CALESTANO E CORNIGLIO ED ALLA PROVINCIA DI PARMA. "

Viste le motivazioni espresse nel testo della proposta di atto in oggetto, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma , 05/11/2021

Sottoscritto dal Responsabile
(GIUDICE UGO)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

PARERE di REGOLARITA' CONTABILE

**SERVIZIO FINANZIARIO - GESTIONE DEL PERSONALE - PARTECIPATE -
SISTEMI INFORMATIVI - PARI OPPORTUNITA'**

Sulla proposta n. **3795/2021** ad oggetto:

“ **BACINI IMBRIFERI MONTANI (B.I.M.). - CONVENZIONE PER LA GESTIONE CONGIUNTA
DELL'ATTIVITA' DI RECUPERO CREDITI SPETTANTI AI COMUNI DI CALESTANO E
CORNIGLIO ED ALLA PROVINCIA DI PARMA. ”**

verificata l'esistenza del parere di regolarità tecnica rilasciato dal soggetto competente inerente la legittimità e la regolarità amministrativa del provvedimento

verificata la legittimità dell'eventuale spesa derivante dal presente provvedimento nei termini della corretta imputazione al bilancio dell'ente, della regolare copertura finanziaria e del rispetto degli equilibri di bilancio

valutati gli eventuali riflessi sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Note:

Parma, li 08/11/2021

Sottoscritto dal Dirigente

(MENOZZI IURI)
(firmato digitalmente)